



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 30/07/2020

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno **2020** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore **20.45** , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Presente
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Borghi Chiara	Consigliere	Presente
Rivi Nicola	Consigliere	Presente
Boni Carlo	Consigliere	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Manfredi Lucia	Consigliere	Presente
Valentini Daniele	Consigliere	Presente
Spadaccini Erica	Consigliere	Presente
Martinelli Claudia	Consigliere	Presente
Essadiki Abdelghani	Consigliere	Assente
Fiori Sabrina	Consigliere	Presente
Davoli Alessandro Raniero Angelo	Consigliere	Presente
Pigoni Paolo	Consigliere	Presente
Vassallo Nadia	Consigliere	Presente
Caselli Giorgio	Consigliere	Presente
Maioli Luca	Consigliere	Presente

Totale presenti:16

Totale assenti:1

Assiste il Segretario Comunale **Giuseppe Iori** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. **Bini Enrico** nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosce la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

CASELLI GIORGIO - MAIOLI LUCA - FIORI SABRINA- -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- che hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera consigliere n. 76 del 30/09/2014 e successivamente modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 56 del 19/06/2015, n. 14 del 31/03/2017 e n. 11 del 28/02/2018;

RITENUTO opportuno riformulare i commi 4 e 6 dell'art. 9 in tema di agevolazioni legando (a fini di semplificazione) il beneficio previsto al comma 4 alla titolarità del bonus acqua (dato già in possesso del gestore del servizio) e posticipando in via eccezionale per l'anno 2000 i termini di presentazione per la domanda della agevolazione prevista al comma 6 in considerazione delle problematiche e dei ritardi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO altresì l'art. 8, comma 8, che detta una disciplina apposita per la riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con accertata sospensione dell'attività in corso d'anno e ritenuto opportuno specificare che tale agevolazione non si applica nell'anno 2020 alle sospensioni di attività legate all'emergenza COVID-19 per le quali le riduzioni troveranno una specifica regolamentazione -in ottemperanza alle disposizioni dettate da ARERA - nella deliberazione delle TARIFFE TARI per l'anno di imposta 2020;

VISTO l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 (come novellato dal D.L. 34/2019) che prevede che " i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato."

DATO ATTO che l'art. 13, comma 2, del vigente regolamento TARI prevede la scadenza della seconda rata al 30 novembre;

RITENUTO opportuno posticipare tale scadenza al 2 dicembre- onde poter usufruire della possibilità di effettuare il conguaglio in corso d'anno- e ritenuto inoltre doveroso recepire nel Regolamento TARI le specifiche disposizioni adottate -in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 04/06/2020, in materia di differimento della scadenza della rata di acconto TARI relativa all'anno 2020;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha revisionato la disciplina dei tributi locali, degli atti di accertamento dei tributi locali e della riscossione introducendo l'istituto dell'atto di accertamento tributario esecutivo che consente di emettere un unico atto di accertamento avente forza di titolo esecutivo;

RICHIAMATI in particolare i commi 796 e seguenti dell'art. 1 L. 160/2019 che dettano per gli atti di accertamento esecutivi una particolare disciplina in tema di rateizzazione;

RITENUTO pertanto di dover revisionare l'art 18 in tema di dilazione di pagamento e l'art. 19 in tema di riscossione coattiva adeguandoli alle nuove prescrizioni dettate dalla legge 160/2019;

RITENUTO opportuno riformare il Regolamento TARI nel seguente modo:

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni

Il comma 8 viene riformulato con l'aggiunta della proposizione di seguito indicata:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni</p> <p>1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni "secco ed organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.</p> <p>2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.</p> <p>3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.</p> <p>4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3</p>	<p>Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni</p> <p>1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni "secco ed organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.</p> <p>2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.</p> <p>3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.</p> <p>4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene</p>

e 4 dell'art. 15.

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.

6. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.

7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.

8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.

6. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.

7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.

8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.
Eccezionalmente per l'anno 2020, per le

<p>9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.</p> <p>La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:</p> <p>a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;</p> <p>b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;</p> <p>c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.</p> <p>Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.</p>	<p>sospensioni di attività causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in luogo della riduzione del 100% della parte variabile della tariffa ivi prevista, si applicano le specifiche disposizioni contenute nella delibera tariffaria relativa all'anno di imposta 2020.</p> <p>9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.</p> <p>La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:</p> <p>a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;</p> <p>b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;</p> <p>c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.</p> <p>Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.</p>
--	--

Art. 9 - Agevolazioni

Il comma 4 e 6 vengono riformulati nel modo che segue:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e	1. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e

famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

2. Sono esenti dal tributo i locali e le aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il comune di Castelnovo ne' Monti.
3. Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa
4. Agli utenti che risultino titolari dei bonus energia e/o gas alla data del 30 giugno di ciascun anno, è erogata una riduzione fissa di €. 20,00 sull'importo dovuto per il tributo. A tal fine, i CAF che ricevono le domande dei bonus trasmettono al Comune gli elenchi dei beneficiari per l'applicazione della riduzione a valere sulla seconda rata di ciascun anno.
5. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le tabaccherie che si impegnano a rimuovere le slot machine che risultavano già installate nei propri locali alla data del 01/01/2015, la tariffa (parte fissa e variabile) è ridotta, a decorrere dal 2015, nella misura del 25%.

Per "slot machine" devono intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, definiti con gli acronimi AWP (Amusement with Prizes) e VTL (Video Lottery Terminal).

Per accedere alla presente agevolazione i richiedenti dovranno comunicare al gestore del servizio - su modulo predisposto dal comune – l'avvenuta rimozione nei propri locali degli apparecchi di divertimento sopra citati, impegnandosi ad esporre all'ingresso dei locali medesimi un logo fornito dal Comune che dovrà rendere noto ai clienti l'assenza di tali apparecchiature.

La comunicazione di cui al punto precedente ha effetto fiscale dall'esercizio successivo a quello in cui viene effettuata, eccezion fatta per il solo anno 2015 per il quale il termine della comunicazione viene fissato al 31/10/2015, ma l'agevolazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 qualora la rimozione venga effettuata entro il termine di presentazione della comunicazione di cui sopra.

In caso di esercenti per i quali è in essere l'agevolazione in esame, l'eventuale successiva installazione di apparecchi AWP e VLT dovrà essere comunicata al comune entro 60 giorni dalla installazione e comporterà la cessazione

famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

2. Sono esenti dal tributo i locali e le aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il comune di Castelnovo ne' Monti.
3. Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa
4. **Agli utenti residenti che risultino titolari del bonus acqua nell'anno di riferimento è erogata una riduzione fissa di €. 20,00 sull'importo dovuto per il tributo. L'elenco degli aventi diritto è acquisito direttamente dal gestore e la riduzione viene applicata sulla seconda rata dell'anno.**
5. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le tabaccherie che si impegnano a rimuovere le slot machine che risultavano già installate nei propri locali alla data del 01/01/2015, la tariffa (parte fissa e variabile) è ridotta, a decorrere dal 2015, nella misura del 25%.

Per "slot machine" devono intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, definiti con gli acronimi AWP (Amusement with Prizes) e VTL (Video Lottery Terminal).

Per accedere alla presente agevolazione i richiedenti dovranno comunicare al gestore del servizio - su modulo predisposto dal comune – l'avvenuta rimozione nei propri locali degli apparecchi di divertimento sopra citati, impegnandosi ad esporre all'ingresso dei locali medesimi un logo fornito dal Comune che dovrà rendere noto ai clienti l'assenza di tali apparecchiature.

La comunicazione di cui al punto precedente ha effetto fiscale dall'esercizio successivo a quello in cui viene effettuata, eccezion fatta per il solo anno 2015 per il quale il termine della comunicazione viene fissato al 31/10/2015, ma l'agevolazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 qualora la rimozione venga effettuata entro il termine di presentazione della comunicazione di cui sopra.

In caso di esercenti per i quali è in essere l'agevolazione in esame, l'eventuale successiva installazione di apparecchi AWP e VLT dovrà essere comunicata al comune entro 60 giorni dalla installazione e comporterà la cessazione del beneficio a decorrere dal mese successivo a

<p>del beneficio a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'installazione.</p> <p>6. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino i seguenti requisiti:</p> <p>A) Nuclei familiari composti da una, due o più persone tutte di età non inferiore ad anni 65 alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, aventi una attestazione ISEE pari od inferiore ad €. 12.500,00.</p> <p>B) Nuclei familiari composti da minimo 5 persone di cui almeno tre di età inferiore a 26 anni al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, aventi una attestazione ISEE pari o inferiore ad €. 10.000,00.</p> <p>L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di apposita richiesta corredata da dichiarazione ISEE dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al contributo. La richiesta dovrà pervenire al comune di Castelnuovo ne' Monti entro il 30 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione. Eccezionalmente per l'anno 2017 tale termine è prorogato al 30 giugno.</p> <p>Il contributo sarà concesso nei confronti dei soli contribuenti che, alla data della domanda, risultino non avere pendenze nel pagamento dei tributi comunali (IMU , TASI e TARI) e delle sanzioni amministrative applicate dal comune .</p> <p>Entro il mese di aprile (prorogato ad agosto per l'anno 2017) il comune provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande presentate e a trasmettere all'ente gestore del servizio i nominativi degli aventi diritto al contributo; in tal modo l'ente predetto provvede ad inserire già nella rata di acconto il 50% del contributo spettante, mentre il restante 50% sarà contabilizzato nella rata successiva a saldo. Per l'anno 2017 il contributo ove spettante verrà contabilizzato interamente nella rata di saldo.</p>	<p>quello nel quale ha avuto luogo l'installazione.</p> <p>6. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino i seguenti requisiti:</p> <p>A) Nuclei familiari composti da una, due o più persone tutte di età non inferiore ad anni 65 alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, aventi una attestazione ISEE pari od inferiore ad €. 12.500,00.</p> <p>B) Nuclei familiari composti da minimo 5 persone di cui almeno tre di età inferiore a 26 anni al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, aventi una attestazione ISEE pari o inferiore ad €. 10.000,00.</p> <p>L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di apposita richiesta corredata da dichiarazione ISEE dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al contributo. La richiesta dovrà pervenire al comune di Castelnuovo ne' Monti entro il 30 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione. Eccezionalmente per l'anno 2017 tale termine è prorogato al 30 giugno.</p> <p>Il contributo sarà concesso nei confronti dei soli contribuenti che, alla data della domanda, risultino non avere pendenze nel pagamento dei tributi comunali (IMU , TASI e TARI) e delle sanzioni amministrative applicate dal comune .</p> <p>Entro il mese di aprile (prorogato ad agosto per l'anno 2017) il comune provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande presentate e a trasmettere all'ente gestore del servizio i nominativi degli aventi diritto al contributo; in tal modo l'ente predetto provvede ad inserire già nella rata di acconto il 50% del contributo spettante, mentre il restante 50% sarà contabilizzato nella rata successiva a saldo. Per l'anno 2017 il contributo ove spettante verrà contabilizzato interamente nella rata di saldo.</p> <p>Eccezionalmente per l'anno 2020, in considerazione dei problemi e ritardi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di presentazione della domanda è differito al 30 settembre e la riduzione verrà conteggiata interamente nella rata di saldo.</p>
---	--

Art. 13 – Riscossione

Il comma 2 viene riformulato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.</p> <p>2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:</p> <p>a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno; Per l'anno 2014 la scadenza dell'acconto è stata fissata al 30 giugno per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di TARES 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili e compresa la liquidazione dell'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente;</p> <p>b) 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre. <i>Per l'anno 2014: scadenza della 2° rata al 30 novembre per importo relativo al periodo gennaio-dicembre con scomputo della rata di acconto.</i></p> <p>3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.</p> <p>4. Eccezionalmente per l'anno 2015 la scadenza della prima rata è posticipata al 30/08/2015. Essa verrà calcolata sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2015.</p>	<p>1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.</p> <p>2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno; • 2 dicembre : è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio. <p>Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 la scadenza della prima rata è posticipata dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per le utenze non domestiche.</p> <p>3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.</p> <p>4. Eccezionalmente per l'anno 2015 la scadenza della prima rata è posticipata al 30/08/2015. Essa verrà calcolata sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2015.</p>
---	---

Art. 18 - Dilazione del pagamento

-Al comma 1, vengono soppresse le parole “o risultanti da avvisi di accertamento”

-Viene aggiunto il comma 7

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Il Comune (ovvero per esso il Concessionario), su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del</p>	<p>1. Il Comune (ovvero per esso il Concessionario), su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del</p>

pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad €. 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatta sui modelli predisposti dal Comune.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti:

- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;
- lavoratori in mobilità dopo il 01/01/2009;
- disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e cd. "esodati";
- disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a €. 7.500,00 o a €. 20.000,00 per le famiglie con 4 o più figli a carico

4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:

- Lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;
- Una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.

pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad €. 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatta sui modelli predisposti dal Comune.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti:

- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;
- lavoratori in mobilità dopo il 01/01/2009;
- disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e cd. "esodati";
- disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a €. 7.500,00 o a €. 20.000,00 per le famiglie con 4 o più figli a carico

4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:

- Lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;
- Una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze

<p>5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.</p> <p>6. In caso di mancato pagamento di tre rate:</p> <p>a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;</p> <p>c) L'importo non può più essere rateizzato</p>	<p>previste dal regolamento.</p> <p>5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.</p> <p>6. In caso di mancato pagamento di tre rate:</p> <p>a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;</p> <p>c) L'importo non può più essere rateizzato</p> <p>7. Per le rateizzazioni su atti di accertamento o su atti di ingiunzione emessi a decorrere dal 01/01/2020 - ferma restando l'applicazione degli interessi al tasso legale - si applicano le norme in materia di rateizzazione dettate dall'art. 1, commi 796 e ss. della Legge 160/2019, ma il numero massimo di rate mensili concedibili per gli atti di importo superiore a 20.000,00 Euro è ridotto a TRENTOTTO (38).</p>
--	---

Art. 19 - Riscossione coattiva

Il comma 1 viene riformulato; viene aggiunto il comma 3

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.</p>	<p>1. Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019 la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. In caso di emissione delle ingiunzioni di pagamento previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639/1910, trovano applicazione le disposizioni dettate</p>

<p>2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p>	<p>dall'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n. 160/2019. Le medesime disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni già emesse e in corso al 1° gennaio 2020.</p> <p>2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p> <p>3. Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).</p>
---	--

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Il comma 1 viene così riformulato: " 1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 1° gennaio 2020."

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 01/01/2018.	1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 01/01/2020.

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

VISTI altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra e l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 (*ora ulteriormente differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020*);

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI i commi 15, 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo. Le delibere ed i regolamenti relativi ai tributi comunali diversi dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'IMU e dal TASI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione purché la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui fanno riferimento; a tal fine il termine perentorio per l'invio telematico è il 14 ottobre dell'anno stesso;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

CON RIFERIMENTO alla discussione riportata nei precedenti punti n. 13 e 14 all'o.d.g.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 158/1999;

CON LA SEGUENTE SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N°	16
VOTANTI	N°	13
FAVOREVOLI	N°	13
CONTRARI	N°.	/
ASTENUTI	N°	3 (Davoli – Pigoni . Vassallo)

DELIBERA

DI MODIFICARE ED INTEGRARE il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/09/2014 e successivamente modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 56 del 19/06/2015 , n. 14 del 31/03/2017 e n. 11 del 28/02/2018 come di seguito indicato:

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni

Alla fine del comma 8 viene aggiunta la seguente proposizione:

“Eccezionalmente per l'anno 2020, per le sospensioni di attività causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in luogo della riduzione del 100% della parte variabile della tariffa ivi prevista, si applicano le specifiche disposizioni contenute nella delibera tariffaria relativa all'anno di imposta 2020. “

Art. 9 - Agevolazioni

Il comma 4 viene così riscritto:

“4. Agli utenti residenti che risultino titolari del bonus acqua nell'anno di riferimento è erogata una riduzione fissa di €. 20,00 sull'importo dovuto per il tributo. L'elenco degli aventi diritto è acquisito direttamente dal gestore e la riduzione viene applicata sulla seconda rata dell'anno.”

Alla fine del comma 6 viene aggiunta la seguente proposizione:

“Eccezionalmente per l'anno 2020, in considerazione dei problemi e ritardi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di presentazione della domanda è differito al 30 settembre e la riduzione verrà conteggiata interamente nella rata di saldo.”

Art. 13 – Riscossione

Il comma 2 viene così riformulato:

“2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- **2 dicembre** : è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio.

Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 la scadenza della prima rata è posticipata dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre per le utenze non domestiche."

Art. 18 - Dilazione del pagamento

-Al comma 1, vengono soppresse le parole "o risultanti da avvisi di accertamento"

-Viene aggiunto il comma 7 del seguente tenore:

"7. Per le rateizzazioni su atti di accertamento o su atti di ingiunzione emessi a decorrere dal 01/01/2020 - ferma restando l'applicazione degli interessi al tasso legale - si applicano le norme in materia di rateizzazione dettate dall'art. 1, commi 796 e ss. della Legge 160/2019, ma il numero massimo di rate mensili concedibili per gli atti di importo superiore a 20.000,00 Euro è ridotto a TRENTOTTO (38)."

Art. 19 - Riscossione coattiva

Il comma 1 viene sostituito dal seguente:

"1. Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019 la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. In caso di emissione delle ingiunzioni di pagamento previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639/1910, trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n. 160/2019. Le medesime disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni già emesse e in corso al 1° gennaio 2020 "

Viene aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

"3. Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti)."

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Il comma 1 viene così riformulato: " 1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 1° gennaio 2020."

DI PRENDERE ATTO che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell'allegato 1) al presente atto , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:

PRESENTI	n. 16
VOTANTI	n. 13
FAVOREVOLI	n. 13
CONTRARI	n. /
ASTENUTI	n. 3 (Davoli – Pigoni . Vassallo)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo

Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Bini Enrico
(Atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 66**

Ufficio Proponente: **Ufficio Entrate**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2020

Il Responsabile di Settore

Mara Fabbiani

Parere Contabile

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Mara Fabbiani



Comune di Castelnovo ne' Monti

Comune di Castelnovo ne' Monti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Delibera di Consiglio Com.le n. 53 del 30/07/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, Dlgs 267/2000;

Castelnovo ne' Monti, li 31/08/2020

Il Responsabile del Settore Sportello al cittadino
Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)